



*Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti*

*Direzione Generale per i Porti
Div. 4 - Viale dell'Arte, 16- 00144 Roma Eur*

Roma, **15 GEN 2013**

**ALLE DIREZIONI MARITTIME -
LORO SEDI**

Divisione 4[^]

Prot. N. M_IT/PORTI /586

Allegati

Classifica A.2.50

Oggetto: Norme in materia di proroga di concessioni demaniali marittime.

ALLE CAPITANERIE DI PORTO - LORO SEDI

CIRCOLARE N. 57
Serie II - Titolo: Demanio Marittimo

Alle AUTORITÀ PORTUALI - LORO SEDI

e, per conoscenza:

Al Gabinetto del Ministro

Piazzale Porta Pia, 1- **ROMA**

All'Ufficio Legislativo

Piazzale Porta Pia, 1- **ROMA**

Comando Generale del Corpo
delle Capitanerie di Porto - **S E D E**

REGIONI COSTIERE - TUTTE

COMUNI COSTIERI - TUTTI

ASSOPORTI

Corso Rinascimento, 19 - **00186 ROMA**

ANCI - Via dei Prefetti, 46 - 00186 ROMA

Si fa riferimento alla lettera circolare prot. n. *M_TRA/PORTI/6105 Class. A.2.50* in data 6 maggio 2010 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla applicazione dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

L'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disciplinato in merito alla proroga al 31.12.2015 del termine di durata delle concessioni aventi finalità turistico-ricreative, fissato nei vigenti titoli concessori.

Oltre alle concessioni ad uso turistico-ricreativo, nell'applicazione di tale ultima norma sono state ricomprese anche:

- quelle aventi ad oggetto i punti di ormeggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 21 dicembre 1997 (pontili galleggianti e gavitelli di ormeggio), in considerazione della prevalente valenza turistica rispetto a quella di infrastruttura per la nautica da diporto;
- quelle rientranti nell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. 2.12 1997, n. 509, *cui si applicano i criteri e le modalità di affidamento.... ai sensi dell'articolo 1, comma, 18, del dl 2009 n. 194*, in relazione alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 8 l. b) del D.L. n 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/7/2011, n. 160), che hanno esteso la proroga anche a dette concessioni demaniali.

- 1) L'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (GU n. 294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 208), ha posticipato al **31 dicembre 2020** il termine per la proroga previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico-ricreative e per quelle destinate alla nautica da diporto (art. 2, comma 1 del d.P.R. 2.12 1997, n. 509), di cui all'articolo 3, comma 8 l. b) del D.L. n 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106.
- 2) Il comma 547 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013, *GU n. 302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212*) è intervenuto ad apportare ulteriori modifiche al testo dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, inserendo dopo le parole: «demaniali marittimi» le seguenti: «lacuali e fluviali» e dopo le parole: «turistico ricreative» le seguenti «e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto».

In definitiva, l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sulla scorta delle modifiche apportate dalle norme indicate ai precedenti punti 1) e 2) risulta, a far data dal 1° gennaio 2013, così modificato:

“Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di

attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato **fino al 31 dicembre 2020**, [...omissis...]".

Com'è noto, il Governo ha espresso su detta norma parere contrario, in relazione a possibili profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

Pertanto, al solo fin di dare un indirizzo minimale alla gestione delle pratiche interessate dalla disposizione in questione e fatto salvo ogni ulteriore iniziativa della Commissione Europea sull'argomento, in merito all'applicazione delle suindicate disposizioni si rinvia alle indicazioni fornite con la lettera circolare prot. n. M_TRA/PORTE/6105 Class. A.2.50 in data 6 maggio 2010, in riferimento, ad eccezione delle modalità e del titolo con il quale procedere alla formalizzazione della proroga in esame, alle quali va aggiunta anche la possibilità di rilasciare da parte dell'autorità concedente un provvedimento ricognitivo, sia del titolo concessorio scaduto che della norme che hanno disposto la validità dello stesso alla data del 31 dicembre 2020, con l'indicazione sia della misura del canone annuale che l'importo complessivo relativo al periodo di proroga, ai fini del calcolo e del versamento dell'imposta di registro (Cfr circolare n. 25 emanata dallo scrivente in data 6 giugno 1995).

IL Direttore Generale
Dott. Cosimo CALIENDO

